

## Terremoti - Cassazione Penale: la nozione di concreta possibilità di rischio è già ricompresa nella normativa di settore

09 Febbraio 2018

ELSA, Francesco Maria Froidi

### Il fatto principale

Il sindaco di un Comune toscano viene accusato di omissione di atti d'ufficio: egli non avrebbe adempiuto all'obbligo di chiusura "immediata" di un edificio scolastico i cui requisiti antisismici non risultavano pienamente conformi a quelli richiesti dalla Legge (non idoneità sismica della scuola).

### Il Tribunale di Grosseto e il sequestro preventivo

Si configura il reato di **omissione di atti di ufficio** ex art 328 c.p.. Si contesta che il detto sindaco, in quanto pubblico ufficiale, non abbia ordinato la chiusura immediata del plesso didattico per ragioni di pubblica sicurezza nonostante il risultato negativo dell'idoneità della certificazione sismica. Il GIP metteva dunque l'edificio sotto sequestro preventivo.

Secondo l'accertamento condotto dal tecnico, il **rischio sismico** risultava essere al di sotto del parametro previsto corrispondente alla non-criticità in caso di terremoto, seppur tale inadeguatezza fosse "*minima rispetto ai vigenti parametri*" (0,985 e non 1). In aggiunta, l'edificio era situato in una zona considerata a bassa sismicità.

Perché il **sequestro preventivo** sia lecito ex art 321 c.p., esso deve presentare il requisito della concretezza e quello dell'attualità, oltre al requisito indispensabile della pertinenza. In breve, il *periculum* necessario per adottare la misura cautelare deve essere considerato non come un'astratta eventualità bensì come una concreta possibilità che l'evento si verifichi.

Per quanto riguarda la **pertinenzialità**, essa è la relazione di specifica strumentalità tra il bene e il reato commesso; nel caso di genere, se il sequestro della scuola possa impedire l'aggravamento del reato di omissione di atti d'ufficio.

In seguito ad una valutazione concreta della situazione, il Tribunale di Grosseto decide di revocare il sequestro del GIP "*in ragione della bassa sismicità della zona e del rilevato minimo scostamento dei parametri tecnici sismici*". Di conseguenza, il Tribunale esclude la pertinenzialità.

### La Corte di Cassazione e la non prevedibilità dei terremoti

Il Pubblico Ministero ricorre alla Cassazione adducendo che non sia possibile operare una **valutazione in concreto** in caso di terremoti, essendo questi del tutto imprevedibili. Egli **denuncia quindi un'inosservanza ed una erronea applicazione della Legge penale da parte del Tribunale di Grosseto, sostenendo come il *periculum* di possibili danni ai terzi derivi dal fatto che l'edificio scolastico sia tenuto aperto in opposizione a ciò che sarebbe imposto della normativa antisismica.**

La Cassazione accoglie il ricorso.

L'**imprevedibilità** degli eventi sismici ed il rischio che questi si verifichino è apprezzato dalla normativa di settore sulla base di particolari indicatori generali che suddividono il territorio nazionale in zone di indicazione: la concretezza risulta quindi già insita alla Legge. Il *periculum* di aggravamento di reato è dunque possibile per il solo fatto che si violi la normativa di settore.

La Cassazione annulla dunque l'ordinanza di apertura del sindaco e dispone che il Tribunale di rinvio riesamini il requisito della pertinenzialità, ovvero che la non chiusura dell'edificio scolastico possa comportare un aggravamento del rischio di danno ai terzi in caso di evento sismico.

**(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 8 gennaio 2018 - udienza 14 novembre 2017 - n. 190)**

**TAG:** terremoti, sequestro preventivo, omissione di atti di ufficio, Diritto dell'edilizia e dell'urbanistica, diritto immobiliare, del condominio, dei diritti reali, penale, Procedura penale

---

### **Avvertenza**

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.